

Canna fumaria e pubblica incolumità: il Comune è obbligato ad agire?

Alfonsina Capone

Le canne fumarie sono elementi essenziali per il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a legna, pellet o cippato. La loro installazione deve essere eseguita nel rispetto delle norme, infatti la sentenza del TAR della Campania n. 2697/2025 sottolinea l'obbligo delle amministrazioni locali di intervenire tempestivamente in situazioni di rischio per la sicurezza pubblica, confermando la legittimazione dei cittadini a ricorrere contro la mancata esecuzione di ordinanze urgenti.

Canne Fumarie: tipologie e normative di riferimento

Si definisce canna fumaria quel condotto che ha la funzione di evacuare i prodotti della combustione verso l'esterno, garantendo al contempo la corretta aerazione del generatore di calore.

Qualsiasi impianto di riscaldamento, a prescindere dal carburante utilizzato per l'alimentazione, ha bisogno di espellere i fumi prodotti dalla combustione mediante una condotta di scarico o canna fumaria.

Le canne fumarie possono essere realizzate in diversi materiali, tra cui:

- acciaio inox, molto resistente al calore e alla corrosione;
- refrattario o ceramico, adatto ad alte temperature, buona inerzia termica;
- cemento o laterizio, tradizionali, ma richiedono maggiore manutenzione e isolamento;
- polipropilene (PPS), solo per impianti a condensazione a bassa temperatura

L'installazione della canna fumaria deve essere eseguita con attenzione per ottenere sicurezza ed efficienza del sistema, ecco perché si devono:

- rispettare le norme di sicurezza e di corretta installazione;
- utilizzare materiali di qualità.

Le norme che regolano l'installazione e la manutenzione delle canne fumarie sono:

- l'**UNI 10683**, che stabilisce i requisiti per l'installazione, la verifica e la manutenzione di impianti alimentati a legna o altri biocombustibili solidi;
- l'**UNI 7129**, relativa invece agli impianti a gas per uso domestico. Questa definisce le regole per progettazione, installazione e messa in servizio.

Quando le canne fumarie non rispettano le normative, rischiando di compromettere la sicurezza, dovrebbero essere rimosse, questo è ad esempio il caso in cui:

- vengano utilizzati materiali non idonei o deteriorati;
- si verificano emissioni nocive o rischio d'incendio;
- non venga eseguito correttamente il dimensionamento, comportando problemi di tiraggio.

Se queste non vengono ben realizzate, le canne fumarie possono quindi comportare delle situazioni di grave pericolo soprattutto in un condominio o zone densamente abitate. A sottolineare quando un'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire rapidamente per ordinare l'eliminazione del pericolo, ovvero intervenire direttamente, è la recente sentenza del TAR Campania n. 2697/2025.

L'inerzia Comunale sanzionata

Il TAR della regione Campania con la sentenza n. 2697/2025 ha accolto il ricorso presentato da una residente di Aversa contro il Comune per l'inerzia nell'eseguire un'ordinanza urgente riguardante una canna fumaria pericolosa.

La ricorrente del caso è proprietaria di un appartamento all'ultimo piano di un condominio, che aveva più volte segnalato al Comune la pericolosità di una canna fumaria.

Il fatto sconvolgente riguardava il posizionamento della canna fumaria in quanto risultava installata nel vano ascensore. Tale situazione causava il surriscaldamento delle pareti confinanti con la sua abitazione.

In seguito ad un iniziale sopraluogo dei Vigili del Fuoco, intervenuti per un innalzamento della temperatura all'interno del locale macchine, era emerso che la canna fumaria violava le norme di sicurezza antincendio.

Successivamente, anche **l'Ente Certificazioni S.p.A.**, durante un'ispezione aveva vietato l'uso dell'ascensore, **ha evidenziato come vi fosse una violazione delle normative antincendio e di sicurezza sugli impianti di sollevamento, le quali vietavano espressamente il passaggio di canne fumarie all'interno dei vani corsa degli ascensori**.

Tuttavia, nonostante un'ulteriore diffida del Comando dei Vigili del Fuoco, il proprietario della canna fumaria non ha provveduto a regolarizzare la situazione. Il Comune di Aversa, pur avendo emesso che imponeva al soggetto la rimozione delle irregolarità, è rimasto però inerte per molto tempo, anche a seguito di una diffida formale inviata dalla ricorrente, la quale non ha potuto altro che ricorrere al TAR affinché fosse avviata la risoluzione del problema.

Secondo il Tribunale *"In primis, è evidente la sussistenza in capo alla ricorrente della legittimazione e dell'interesse al presente ricorso, proposto contro il silenzio del comune sulla diffida da lei presentata il 3 giugno 2024 (diffida adeguatamente dettagliata e circostanziata), essendo la ricorrente proprietaria di un appartamento situato all'ultimo piano non più raggiungibile con l'ascensore (rimasto inutilizzabile) e posto in adiacenza al locale ascensore nel quale passa impropriamente la canna fumaria all'origine degli accertamenti e della ordinanza commissariale del Comune di Aversa del 15 dicembre 2023, n. 20."* Quindi **alla ricorrente, a causa del danno subito per l'impossibilità di utilizzare l'ascensore condominiale, è riconosciuto pieno titolo nell'agire in giudizio**.

Inoltre il giudice ha riconosciuto che *«(...) l'ordinanza comunale n. 9 del 20/2023 è una ordinanza qualificabile come contingibile ed urgente rientrante nell'ambito dei poteri demandati al Sindaco ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto evidentemente emessa "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", per cui il Comune ha ordinato al sig. -OMISSIS- risultato essere il proprietario esclusivo della canna fumaria di porre in essere le opere necessarie alla "regolarizzazione della canna fumaria, così come disposto dal Comando dei VV.FF. di Caserta"*.

L'adozione di una siffatta tipologia provvedimento non consente di qualificare la vicenda alla stregua di una controversia condominiale, come pretenderebbero le parti intime.

*Ed infatti, , l'art. 54 citato, al comma 7, dispone che "Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, **il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati**, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi"*.

La citata disposizione prevede, quindi, espressamente la possibilità dell'esecuzione in danno dell'ordinanza contingibile e urgente da parte dell'Amministrazione e ciò in funzione della concreta salvaguardia degli interessi pubblici sottesi al provvedimento di urgenza (...)».

Si comprende che l'ordinanza sindacale rientra sì tra i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'art. 54 TUEL, ma in caso di inottemperanza da parte del destinatario, **il Comune ha l'obbligo di procedere con l'esecuzione in danno**, ossia addebitando le spese al proprietario nonché destinatario dell'ordinanza disattesa.

La sentenza chiarisce l'obbligo delle amministrazioni di intervenire tempestivamente in caso di pericolo per la sicurezza e non restare inermi di fronte ad un pericolo concreto, soprattutto quando già esiste un provvedimento vincolante attestante una causa di pericolo per la pubblica incolumità.